

---

*Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile*  
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

## **DECRETO**

**n. 94 del 27.09.2019**

Gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di informazione e formazione dei dipendenti dell'Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR.

Società SOCIP Srl P.I. 01533610505

Importo a base d'asta: € 29.000 oltre Iva

CIG: 8044642895.

---

All. A: Capitolato d'appalto

All. B: Lettera d'invito

## L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 81/08 è obbligatorio per il datore di lavoro organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda;

Dato atto che sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di designare ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 81/2008 il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione;

Considerato che è obbligatorio, ai sensi dell'art.31 D.Lgs 81/2008 ricorrere a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32;

Appurato che all'interno dell'Ente non vi sono figure in possesso delle qualificazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del conferimento dell'incarico di Responsabile del suddetto servizio;

Stante altresì la necessità di garantire l'espletamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro tenuto conto che il percorso formativo si colloca come formazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 81/08;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 81/08 che stabilisce gli obblighi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra le quali: - consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, - individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell' Ente, - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, - riceve una formazione adeguata, - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, - fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

Considerato che le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti del LaMMA e gli assegnati del CNR, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, o che comunque prestino a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso l'Ente;

Rilevato che:

- non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 relativa alla fornitura del servizio in oggetto;

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto indetto con il presente decreto è stato individuato nel dipendente Dott. Simone Cristofori considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Considerato che nella scelta dell'Operatore economico individuato si è tenuto conto del possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dell'apposita idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

Considerato altresì che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. trattandosi di importo dentro i € 40.000 e di procedimento di affidamento diretto;

## **D E C R E T A**

1. di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, una procedura di affidamento diretto sulla piattaforma START, con l'Impresa S.r.l. (P.I. 01533610505) per l'acquisizione della Gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di informazione e formazione dei dipendenti dell'Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR.
2. di nominare il Dott. Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto;
3. di dare atto che la spesa presunta complessiva è stimata in 29.000 oltre Iva di legge;
4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini

## ALL. A

### CAPITOLATO D'APPALTO

**Gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii. e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensiva di attività di informazione, formazione dei dipendenti dell'Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR.**

#### PREMESSA

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., "Testo Unico per la sicurezza sul lavoro", prevede quale obbligo del Datore di Lavoro quello di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, ai sensi dell'art. 18 rientrano tra i doveri del Datore di lavoro le seguenti attività:

- a) nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- b) designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) organizzazione delle visite mediche per i lavoratori, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, e richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- d) adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- e) adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.LGS.81/2008 e s.m.i.;
- f) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- g) elaborazione del DVR - Documento di valutazione dei Rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- h) adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- i) designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda secondo quanto stabilito dall'art. 31 del D. Lgs.81/08 e s.m.i.

Al fine di adempiere a tutti i dettami previsti dalla normativa in argomento, a titolo esemplificativo, Sezioni III "Servizio di prevenzione e protezione" IV "Formazione, Informazione e addestramento" e VI "Gestione delle emergenze" del D.LGS.81/08 e s.m.i. l'Ente intende avvalersi di adeguate competenze professionali del settore.

#### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Consorzio LaMMA ha la necessità di individuare un Soggetto al quale affidare la gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii. e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di

attività di informazione, formazione e addestramento dei dipendenti dell'Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR.

La sede del LaMMA nella quale l'aggiudicatario dovrà prestare il servizio oggetto della presente procedura è sita in **Via Madonna del Piano, 10 - 50019 – Firenze**.

In merito, si fa presente sin d'ora che l'Ente utilizza 2 ulteriori sedi di lavoro presso i Comuni di Livorno e Grosseto.

Presso il LaMMA lavorano dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Socio di minoranza, assegnati a titolo di contributo ordinario alle attività del LaMMA in misura percentuale, passibile di variazione di anno in anno (relativamente all'anno 2019 unità di personale n. 25 a tempo parziale).

## **2. SERVIZI RICHIESTI E CARATTERISTICHE**

Affidamento servizio di R.S.P.P, nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall'art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- 1) assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
- 2) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/2008, e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
- 3) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi delle sedi di lavoro;
- 4) gestione completa, comprensiva di programmazione, delle attività di informazione, formazione e addestramento ai dipendenti dell'ente di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. presso la sede dell'Ente con particolare riferimento ai nuovi assunti e degli assegnati del CNR, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo le indicazioni del D.M. 16.1.1997 e del D.Lgs. 81/08 e i successivi approfondimenti;
- 5) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i.;
- 6) sopralluoghi presso tutte le strutture dove si svolge l'attività dell'Ente;
- 7) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipánico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc.);
- 8) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;
- 9) parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
- 10) consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;
- 11) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
- 12) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
- 13) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant' altro necessario ai sensi della

normativa vigente

- 14) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
- 15) programmare ed eseguire corsi di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza;
- 16) programmare ed eseguire corsi di aggiornamento per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS";
- 17) programmare ed eseguire corsi di formazione/aggiornamento in loco per lavoratori, assegnati (circa 50)
- 18) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii..
- 19) prendere visione dei piani di evacuazione del CNR;
- 20) aggiornamento delle procedure operative di sicurezza;
- 21) monitoraggio degli sviluppi della normativa di legge, assicurandone la divulgazione e la corretta attuazione, anche con l'elaborazione di specifiche proposte di provvedimenti da portare all'attenzione dell'Ente,
- 22) Coordinamento dei rapporti verso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Il Medico Competente, Altri Organi;
- 23) effettuazione di sopralluoghi straordinari sui luoghi di lavoro, in caso di emergenze particolari, su specifica richiesta del "Datore di Lavoro";
- 24) assistenza consultiva in caso infortuni sul lavoro di lavoratori dipendenti;
- 25) collaborare con il datore di lavoro nella promozione della cooperazione e coordinamento, in caso di affidamento di lavori o servizi ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- 26) fornire risposte scritte anche tramite fax o e-mail ai quesiti posti dal datore di lavoro in relazione a particolari situazioni che abbiano relazione con la sicurezza e la salute dei lavoratori, entro il tempo massimo di 3 giorni dal ricevimento;
- 27) consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei casi previsti dagli artt. 29 e 50, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., programmazione e gestione della formazione e aggiornamento dello stesso;
- 28) programmazione e gestione della formazione e aggiornamento degli Addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze come previsto dall'Allegato VII al D.M. 10.3.1998.

Le parti convengono che, al fine di garantire l'efficacia didattica, la formazione e il successivo aggiornamento, saranno somministrati nell'ambito di corsi di formazione programmati, organizzati e tenuti dalla Ditta in sede o, in casi particolari, nel Comune di Firenze.

Tutte le prestazioni sopra indicate devono essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l'impresa di pretendere maggiori compensi.

### **Art. 3 DURATA DELL'APPALTO**

La durata certa dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dall'affidamento.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, per un biennio mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

L'eventuale rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si

obbliga alla proroga tecnica dello stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 4 IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo a base d'asta complessivamente inteso e cioè per i tre anni certi oltre l'eventuale rinnovo per un biennio è pari a € 29.000 oltre iva.

#### **Art. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 6 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto per la durata complessiva del servizio e dunque per il triennio certo oltre l'eventuale biennio sarà quello risultante dall'offerta economica.

L'importo per il triennio è pari ad Euro .000,00 più IVA.

Il valore complessivo dell'appalto, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni è pari all'importo di € .000,00 più IVA.

Con il prezzo offerto l'Affidatario del servizio si intende compensato di tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, rilegature, etc,) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a regola d'arte nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e di tutti gli oneri derivanti dall'appalto.

Il corrispettivo del servizio è "a corpo".

#### **Art. 7 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio.

#### **Art. 8 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il pagamento è effettuato con rate trimestrali.

Il pagamento resta subordinato all'invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura elettronica.

Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà dopo l'avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni.

Le fatture elettroniche intestate a Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 8044642895. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Consorzio LaMMA vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

### **Art. 9 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali

può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'operatore economico, dipendenti dal contratto in corso con l'Ente appaltante. Se tali risultassero insufficienti, si agirà sulla cauzione.

### **Art.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che tutti i dati forniti dall'operatore economico affidatario saranno utilizzati per le finalità di gestione del servizio anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

### **Art.11 PENALI**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato e non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, o sia eseguito difformemente alle prescrizioni di tempo, luogo e modalità previste dall'Ente o dalla normativa in vigore, l'Amministrazione applicherà all'appaltatore, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenze contro-deduzioni, una penale do € 500 e per ogni giorno di ritardo una penale di € 100. Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, l'Ente applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del LaMMA del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso.

L'applicazione delle penali previste nel presente articolo, non esime l'operatore economico affidatario dal rispondere degli ulteriori eventuali danni od oneri subiti dalla stazione appaltante, la quale potrà sempre avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Consorzio LaMMA procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 12 RESPONSABILITA' CONTRATTUALI**

L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente

capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale. Lo

stesso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell'appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni previdenziali,

assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva l'Ente dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per



danni o

incidenti che si verificano durante le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa. L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta esecuzione del servizio in ottemperanza alle norme in materia. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

### **Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d'appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 108 del d.lgs 50/16 e ss.mm. ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione

del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, all'operatore

economico affidatario, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto.

Scaduto il

termine stabilito senza che l'operatore economico affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si

verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali,

l'ente appaltante dà atto dell'intervenuta risoluzione.

Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all'incameramento della cauzione ed alla

richiesta dei danni conseguenti all'eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la

prosecuzione dell'appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto di subentro del nuovo

fornitore.

### **Art.14 CAUZIONE**

Ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Dlgs sopra citato.

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, secondo periodo, l'importo garantito da tale cauzione o fideiussione è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico deve presentare in sede di gara copia conforme all'originale delle relative certificazioni.

La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espreso:

- i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto);
- "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente".

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio (verifica di conformità), fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. Si applica in ogni caso l'art. 103, comma 5, del Dlgs 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Ente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **Art. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' fatto divieto affidare in subappalto le attività oggetto di affidamento.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

#### **Art. 16 STIPULA DEL CONTRATTO DI ESECUZIONE**

Il contratto di appalto viene stipulato nella forma della scrittura privata.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico della Società.

#### **Art.18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Firenze.

#### **Art.19 NORME FINALI**

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

## ALL. B

ACQUISIZIONE SERVIZIO IMPORTO SOTTO € 40.000

**Prot. n.**  
**Sesto Fiorentino,**

Oggetto: Affidamento con invito a formulare offerta, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a del D. lgs 50/16, del D.P.R. 207/2010, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo alla gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di informazione e formazione dei dipendenti dell'Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR.  
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8044642895.

***Spett.le impresa***

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all'indirizzo internet:

<https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>.

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call**

Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica:

[infopleiade@i-faber.com](mailto:infopleiade@i-faber.com)

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

## 1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione, di cui al successivo punti 1.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio<sup>1</sup> delle ore 13:00:00 del giorno 15/10/2019**, la seguente documentazione:

### 1.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

L'“Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione

---

<sup>1</sup> Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

**Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

**Compilare** i form on line:

- **“Forma di partecipazione / Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
- **“Offerta e documentazione”** (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).

**Scaricare** sul proprio pc il documento *“offerta economica”* generato dal sistema e relativo alla *“offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”*;

**Firmare digitalmente** il documento *“offerta economica”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

**Inserire** nel sistema il documento *“offerta economica”* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali **soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- **dichiarare l'insussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- **dichiarare la sussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, **e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”**, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

## **1.2 OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo inferiore all'importo a base di gara di Euro ventinovemila (euro 29.000/00), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni certe ed eventuali oggetto d'appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line *“offerta e documentazione”* (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'affidatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

### **1.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE**

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

### **1.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

### **1.5 – CAPITOLATO**

Tale Relazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

### **1.6 –DGUE**

Tale documento dovrà essere presentato a cura di persona munita del potere di rappresentanza in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

#### **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

## **2. - AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai

sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

### 3. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

#### Art. 1 - Oggetto, modalità di esecuzione della prestazione, durata del servizio e termini

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento della gestione ed esecuzione del servizio inerente l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii. e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di informazione e formazione dei dipendenti dell'Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR dettagliato nel Capitolato.
2. Nell'appalto rientra il costo della consegna di prodotti e documentazione oggetto d'appalto.
3. Termine e modalità di esecuzione sono indicati nel Capitolato.
4. Nel caso in cui la prestazione non venga svolta nel termine sopra indicato per responsabilità dell'operatore economico, non si provvederà al pagamento del corrispettivo il contratto si considererà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e l'Amministrazione si riserva di richiedere l'eventuale risarcimento del danno.

#### Art. 2 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresa l'ordinazione della prestazione, inerente la gestione del presente servizio/fornitura, viene trasmessa tramite mail all'indirizzo [amministrazione@lamma.rete.toscana.it](mailto:amministrazione@lamma.rete.toscana.it), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 3.
2. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### Art. 3 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario. Le fatture dovranno riferirsi ai pagamenti come indicati nel Capitolato secondo il prezzo offerto dall'affidatario e dovranno essere emesse dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 4.
2. La fattura elettronica intestata a **Consorzio LaMMA** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 8044642895; per effetto della L. 190/2014 al LaMMA si applica lo "Split payment".
3. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le

fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

**4.** L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 8044642895.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'affidatario, il Consorzio LaMMA provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**5.** In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriere (Banca BPM S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'operatore economico.

#### **Art. 4 – Certificato di regolare esecuzione**

**1.** Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

**2.** La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

**3.** Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 5 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**1.** La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, valevole anche per i dipendenti del LaMMA essendo il LaMMA Ente dipendente della Regione stessa, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

**2.** La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.



3. Il LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore.

#### **Art. 6 – Modifica di contratto**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 - Cessione del credito**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG 7916002B7E e CUP J91G17000040006. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica.

#### **Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore**

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Consorzio LaMMA.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Consorzio LaMMA di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni il Consorzio LaMMA, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

### **Art. 10 - Recesso**

Il Consorzio LaMMA si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 10 giorni.

In caso di recesso del Consorzio LaMMA, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

### **Art. 11 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

### **Art. 12- Foro competente**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

### **RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO**

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dott. Simone Cristofori tel. 055 448301, mentre competente per questa fase del procedimento la Dott.ssa Assunta Moretti tel.055 4483043.

L'Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini  
Firmato digitalmente